

REGOLAMENTO (CEE) N. 1001/89 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 1989****recante modifica del regolamento (CEE) n. 2470/88 relativo a una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che, con regolamento (CEE) n. 2470/88 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 409/89 ⁽⁵⁾, è stata indetta una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II, ad esclusione dell'Unione Sovietica, III, ad esclusione dell'Unione Sovietica, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie; che nella situazione attuale è preferibile includere fra le destinazioni previste per tale gara anche l'Unione Sovietica;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2470/88, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

« 2. La gara verte su frumento tenero da esportare verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie ».

2. Il titolo dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2470/88 è sostituito dal seguente testo:

« Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, la Repubblica democratica tedesca e le isole Canarie ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 213 del 6. 8. 1988, pag. 7.⁽⁵⁾ GU n. L 46 del 18. 2. 1989, pag. 19.